



PROTEZIONE MUTUO

**Copertura Assicurativa abbinata ai
Mutui Nuovi o Stato Avanzamento Lavori
erogati dalle Banche del Gruppo Popolare di Bari**

CONTRATTO DI PURO RISCHIO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Glossario**
- **Modulo di Adesione**
- **Modulo di Denuncia Sinistri**

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

CNP Assurances S.A. – Sede Legale 4, Place Raoul Dautry – Parigi

Rappresentanza generale per l'Italia – Via Dante, 14 – 20121 Milano

GRUPPO CAISSE DES DEPOTS

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente ed all'Assicurato per poter sottoscrivere la presente Polizza con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni Generali

CNP ASSURANCES SA, Compagnia di Assicurazioni del Gruppo CAISSE DE DEPOTS
Indirizzo : 4 place Raoul Dautry, 75716 Paris (France)

CNP ASSURANCES SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, in nome proprio ed in nome e per conto di CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia (indicate di seguito, per brevità, "CNP")

Indirizzo: Via Dante, 14, 20121 Milano (Italia)

Recapiti: 02.72.60.11.20

Sito Internet: www.cnpitalia.it

Indirizzo mail: info@cnpitalia.it

CNP ASSURANCES SA è autorizzata con Protocollo ISVAP n. 19 04-432707 del 25 Maggio 2004 all'esercizio in regime di stabilimento in Italia.

CNP IAM SA è autorizzata con Protocollo ISVAP n. 19 04-432533 del 18 Maggio 2004 all'esercizio in regime di stabilimento in Italia.

Società di Revisione:

KPMG, 1 cours Valmy, 92923 Paris- La Défense Cedex (France)

MAZARS & GUERARD, Le Vinci, 4 Allée de l'Arche, 92075 Paris-La Défense Cedex (France)

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

Le Prestazioni Assicurate e le Garanzie offerte

L'Assicurato può scegliere tra due diverse tipologie di coperture: Prodotto Base o Prodotto Completo (Prodotto Base + Garanzie Opzionali).

Con la presente polizza, qualora si verifichi un sinistro, l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario, nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione, le seguenti prestazioni:

Prodotto Base

A) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO TUTTE CAUSE (garanzia valida per tutti gli Assicurati): consiste nell'impegno di CNP, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, di pagare una prestazione in capitale come dettagliata all'art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.

Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della Copertura Assicurativa poiché il premio unico versato viene impiegato esclusivamente per la copertura del rischio morte qualunque possa esserne la causa.

Garanzie Opzionali

B) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO (garanzia valida per tutti gli Assicurati): consiste nell'impegno di CNP, in caso di infortunio dell'Assicurato durante il periodo contrattuale dal quale derivi un'invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 66% della totale, di pagare una prestazione in capitale come dettagliata all'art. 30 delle Condizioni di Assicurazione.

C) PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA' TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici): consiste nell'impegno di CNP, in caso di infortunio o malattia durante il periodo contrattuale dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa, di pagare una prestazione in rata come dettagliata all'art. 31 delle Condizioni di Assicurazione.

Tale garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.

D) PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D'IMPIEGO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private): consiste nell'impegno di CNP, in caso di perdita d'impiego durante il periodo contrattuale, di pagare una prestazione in rata come dettagliata all'art. 39 delle Condizioni di Assicurazione.

Tale garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.

E) PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Non Lavoratori): consiste nell'impegno di CNP, ove l'Assicurato si trovi in degenza ininterrotta a causa di un infortunio o malattia, di pagare una prestazione in rata come dettagliata all'art. 35 delle Condizioni di Assicurazione.

Tale garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.

Capitale assicurato e massimali

Il capitale inizialmente assicurato deve essere pari all'importo di mutuo erogato, **qualora l'erogato superi euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) il capitale assicurato sarà limitato a tale importo.**

Il **capitale massimo assicurabile**, da intendersi come somma di tutte le coperture di puro rischio pendenti tra l'Assicurato e CNP, **è pari ad euro 500.000,00. (cinquecentomila/00).**

In caso di cointestazione del contratto di mutuo ai sensi del successivo articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione il Capitale Assicurato per testa può essere pari:

- 1) alla somma erogata ripartita pro-quota tra i cointestatari;
- 2) al 100% della somma erogata.

Per ciascun Assicurato la **prestazione massima** garantita da CNP per le garanzie in rata è pari a **euro 2.000,00 (duemila/00) per indennizzo mensile**. La prestazione è inoltre limitata ad un **massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro e un massimo di 36 per il periodo di validità** di tali garanzie.

Prestazioni in caso di sotto-assicurazione

Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all'importo finanziato, la prestazione liquidata in caso di sinistro che si verifica nel periodo di ammortamento del mutuo, sarà pari:

- al debito residuo del mutuo, moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente da Infortunio;
- alla rata mensile del mutuo moltiplicata per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d'Impiego.

Prestazioni previste nel periodo di preammortamento dei mutui stato avanzamento lavori

Per i sinistri che si verificano nel periodo di preammortamento dei mutui stato avanzamento lavori, ovvero l'arco di tempo che intercorre tra la data di erogazione e la data di decorrenza del mutuo, la prestazione erogata dalla Compagnia sarà pari:

- per le garanzie con prestazione in capitale, ovvero Decesso e Invalidità Totale Permanente da Infortunio, al Capitale Assicurato iniziale così come meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione previste per tali garanzie;
- per le garanzie con prestazione in rata, ovvero Perdita d'Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea e Totale alle sole rate interessi in scadenza nel perdurare della disoccupazione/ricovero/inabilità così come comunicato dall'Istituto alla Compagnia in base alle erogazioni effettuate e meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione previste per tali garanzie.

Prestazioni previste per mutui a durata variabile

Per i mutui che prevedono una durata variabile nel corso del contratto (mutui a rata fissa e tasso e durata variabile - mutui che prevedono l'opzione di allungamento della durata) la prestazione erogata dalla Compagnia sarà sempre determinata in base al piano di ammortamento iniziale.

Pagamento delle prestazioni

I pagamenti relativi alle prestazioni garantite dalla presente polizza vengono effettuati da CNP entro i termini e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione che regolano le singole garanzie assicurate.

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni di CNP che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate.

Decorrenza e termine delle garanzie

Decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stampa della Lettera di Conferma (attivazione della Copertura Assicurativa) inviata al Cliente da parte di CNP, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.

Termine delle garanzie

La durata delle garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente da infortunio è pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di attivazione della Copertura Assicurativa e quella di scadenza del rapporto di mutuo e non può essere superiore a 30 anni.

La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego e Ricovero Ospedaliero è pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di attivazione della Copertura Assicurativa e quella di scadenza del rapporto di mutuo e non può essere superiore a 10 anni.

Le singole coperture hanno comunque termine:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto di mutuo;
- in caso di liquidazione dell'indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio;
- alle ore 00.00 del compimento del 76° anno di età;
- al termine del periodo di ammortamento inizialmente stabilito.

La data di scadenza delle singole garanzie è riportata nella Lettera di Conferma inviata all'Assicurato da parte di CNP.

Ove, con riferimento a un medesimo contratto di mutuo, vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi della copertura non pregiudica la continuazione delle assicurazioni a favore degli altri.

Termine delle garanzie per i mutui stato avanzamento lavori

Le coperture abbinate ai mutui stato avanzamento lavori hanno decorrenza alla data di attivazione della Copertura Assicurativa, ma hanno termine quando sia trascorsa la durata inizialmente stabilita dal periodo di ammortamento.

Pertanto la durata delle coperture assicurative abbinate ai mutui stato avanzamento lavori è:

- pari alla durata complessiva del mutuo ridotta della durata del periodo di preammortamento per le garanzie con prestazione in capitale, ovvero Decesso e Invalidità Totale Permanente da Infortunio;

- pari alla durata complessiva del mutuo ridotta della durata del periodo di preammortamento, con un massimo di 10 anni, per le garanzie con prestazione in rata, ovvero Perdita d'Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea e Totale.

Termine delle garanzie per i mutui a durata variabile

Per mutui a rata fissa e tasso e durata variabile la Copertura Assicurativa ha valore per una durata non superiore a quella stabilita dal piano di ammortamento iniziale del mutuo (fermo restando le limitazioni riportate in precedenza).

Estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo

Le garanzie continueranno a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabile. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del contratto di mutuo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento iniziale. All'Istituto verrà liquidata una somma pari alla prestazione assicurata fino al raggiungimento del credito vantato, esclusi eventuali importi di rate insolute. L'eccedenza verrà corrisposta all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi.

Estinzione anticipata totale, rinegoziazione surroga o accollo ad altra persona del contratto di mutuo

In tutti questi casi le garanzie continueranno a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione totale, della rinegoziazione della surroga o dell'accollo, CNP liquiderà all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi la prestazione assicurata. L'indennizzo sarà determinato in base al piano di ammortamento iniziale.

L'Assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione della Copertura Assicurativa ed il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta. CNP provvederà alla quantificazione del rateo di premio applicando la seguente formula:

$$\text{Rateo di premio} = \text{Premio} * (\text{n-t-1}) / \text{n}$$

dove:

Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione

n= durata iniziale del contratto di mutuo (espressa in mesi interi)

t= permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)

Limiti assuntivi

Al momento dell'adesione alla Polizza l'Assicurato dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 61 anni non compiuti. Non potranno essere assicurati coloro il cui mutuo scade successivamente al compimento del 76° compleanno.

L'Assicurato dovrà inoltre, in funzione del cumulo delle somme assicurate con CNP al momento della sottoscrizione, così come previsto dalla tabella sotto riportata:

- sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
- compilare il Questionario Medico;
- compilare il Questionario Medico ed effettuare degli esami/accertamenti medici secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia.

Capitale assicurato	Modalità di adesione
Fino a € 200.000,00	Dichiarazione di Buono Stato di Salute
da € 200.000,01 - a € 300.000,00	Questionario Medico
da € 300.000,01 - a € 500.000,00	Questionario Medico + Esami Medici

Nel caso in cui l'Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico.

Nei casi che prevedono la compilazione del Questionario Medico o la valutazione degli Esami Medici, l'adesione alla Copertura Assicurativa potrà essere perfezionata solo dopo che CNP avrà dato il proprio consenso.

All'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, nei casi che prevedono la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l'Assicurato dovrà godere di buona salute come espressamente riportato nella succitata scheda, ovvero:

- di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da gravi lesioni o malattie che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
- di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi: neoplasie maligne, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale, malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche e mentali, malattie dell'apparato genitourinario, malattie del sistema endocrino, sieropositività per HIV, connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica, malattie genetiche;
- di non essere mai stato ricoverato in case di cura ed ospedali per le suddette malattie.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla "Dichiarazione di Buono Stato di Salute" e (qualora previsto) alla compilazione del Questionario Medico.

Premi

L'assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un premio unico ed anticipato, comprensivo dell'imposta di assicurazione, per l'insieme delle coperture assicurative prestate da CNP e per tutta la durata delle stesse. Il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato, in funzione della durata del mutuo e del prodotto scelto (base o completo). La Compagnia conferisce all'Istituto mandato all'incasso del premio in forza di autorizzazione, conferita dall'Assicurato stesso all'Istituto nel Modulo di Adesione, a trattenere detta somma dall'importo del mutuo erogato. L'incasso di tale somma da parte dell'Istituto varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio unico relativo alle coperture assicurative risulterà esplicitato nel Modulo di Adesione.

Se il premio non viene pagato al momento della decorrenza della polizza le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 30 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la polizza si risolve di diritto.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PREMI UNICI LORDI (€) PER DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Prodotto Base (Garanzia Decesso)

DURATA IN MESI	≤120	121-180	181-240	241-300	301-360
CAPITALE ASSICURATO (€)					
50.000	1.600,00	2.500,00	3.200,00	3.400,00	3.700,00
75.000	2.400,00	3.750,00	4.800,00	5.100,00	5.550,00
125.000	4.000,00	6.250,00	8.000,00	8.500,00	9.250,00
175.000	5.600,00	8.750,00	11.200,00	11.900,00	12.950,00
250.000	8.000,00	12.500,00	16.000,00	17.000,00	18.500,00

Prodotto Completo (Garanzie: Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Perdita d'Impiego / Inabilità Temporanea Totale al lavoro/Ricovero Ospedaliero)

DURATA IN MESI	≤120	121-180	181-240	241-300	301-360
CAPITALE ASSICURATO (€)					
50.000	2.000,00	2.750,00	3.475,00	3.950,00	4.450,00
75.000	3.000,00	4.125,00	5.212,50	5.925,00	6.675,00
125.000	5.000,00	6.875,00	8.687,50	9.875,00	11.125,00
175.000	7.000,00	9.625,00	12.162,50	13.825,00	15.575,00
250.000	10.000,00	13.750,00	17.375,00	19.750,00	22.250,00

C. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE

Imposte ed oneri fiscali

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni; invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in caso di morte o di Invalidità Totale Permanente da Infortunio sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare del premio pagato (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute per le garanzie vita non sono pignorabili né sequestrabili ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, fatta a suo favore dall'Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Detrazione fiscale dei premi

I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da infortunio superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall'Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Alla data di redazione della presente nota è facoltà dell'Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per l'assicurazione di cui sopra sino a euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui CNP emette la Lettera di Conferma che invia all'Assicurato come accettazione alla richiesta di adesione alla Polizza Collettiva.

La polizza entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio contrattualmente previsto, dalle ore 24.00 del giorno di attivazione indicato nella Lettera di Conferma inviata al Cliente da parte di CNP.

Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati:

- recesso/revoca del contratto
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto di mutuo;
- liquidazione dell'indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio dell'Assicurato;
- alle ore 00,00 del compimento del 76° anno di età;
- termine del periodo di ammortamento inizialmente stabilito.

Riscatto

La garanzia base - Assicurazione temporanea in caso di morte non ammette il riscatto delle somme assicurate.

Revoca della Proposta

L'Assicurato ha il diritto di revocare la proposta fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta da parte di CNP.

L'Assicurato deve chiedere la revoca della proposta direttamente a CNP.

Le somme eventualmente pagate dall'Assicurato devono essere restituite da CNP entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art. 1224 del codice civile).

Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del Modulo di Adesione.

La comunicazione di recesso deve essere inviata entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data di decorrenza della polizza (come risulta dal timbro postale di invio) ed indirizzata a:

**CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio
Via Dante, 14 - 20121 Milano**

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all'Assicurato il premio pagato al netto dell'imposta di legge.

Recesso della Compagnia

CNP ha diritto di recedere entro 30 giorni dal momento in cui è informata dell'adesione dell'Assicurato, dandone comunicazione all'Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato.

Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

L'elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel modulo messo a disposizione da CNP (in allegato al presente fascicolo).

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Legge applicabile al contratto

Alla polizza si applica la legge italiana.

Lingua utilizzabile

La polizza viene redatta in lingua italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

CNP Assurances – Ufficio Reclami
Via Dante, 14 – 20121 MILANO
Fax: 02/72.60.11.51
reclami@cnpitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni / prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto all'Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

Informazioni relative al contratto


La Società fornirà per iscritto all'Assicurato nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Cambio attività o stato professionale

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia in caso di cambiamento di attività o di stato professionale; solo in caso di sinistro verrà accertato a quale categoria appartenga per verificare il diritto ad ottenere la prestazione.

CNP Assurances SA è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Direttore
Marcello Mazzotti



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i suoi dati personali comuni e sensibili - quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute - (i "Dati"), raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da CNP Assurances S.A. (con riferimento al trattamento dei dati connesso alla copertura assicurativa temporanea caso morte) e CNP IAM (con riferimento al trattamento dei dati connesso alle ulteriori coperture assicurative), previo consenso scritto, laddove necessario, con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. conclusione del contratto, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, attività riassicurativi;
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il conferimento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. in mancanza di tali dati CNP Assurances S.A. e CNP IAM non potrebbero fornire i propri servizi, in tutto o in parte, i Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di CNP Assurances S.A. e CNP IAM quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata è disponibile sul sito e comunque può essere richiesta gratuitamente all'Ufficio Protezione Dati sotto indicato:
 - a. soggetti determinati, incaricati da CNP Assurances S.A. e CNP IAM della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa", quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori, periti, medici legali, strutture sanitarie per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. società controllate o collegate a CNP Assurances S.A. e CNP IAM o dalle stesse incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione).

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili, tra i quali BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A., Corso Cavour, 19 - 70122 Bari, che agirà in qualità di Responsabile del trattamento in relazione all'attività di distribuzione alla stessa affidata.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolari del trattamento dei dati sono CNP Assurances Rappresentanza Generale per l'Italia e CNP IAM Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Dante, 14, 20121 Milano. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Dante, 14, 20121 Milano,
Ufficio Protezione Dati

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tra

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A. con sede sociale in Corso Cavour, 19 - 70122 Bari
P. IVA 00254030729 e d'ora in avanti denominata "Contraente" (che agisce anche in nome e per conto della Cassa di Risparmio di Orvieto)

e

CNP Assurances SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, in nome proprio ed in nome e per conto di CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia (indicate di seguito, per brevità, "CNP"), Via Dante, 14, 20121 Milano

viene stipulata la presente Polizza Collettiva N. 020000045.

PARTE I: Condizioni generali per tutte le garanzie assicurate

Art. 1 – Garanzie Assicurate

L'Assicurato può scegliere tra due diverse tipologie di coperture: Prodotto Base o Prodotto Completo (Prodotto Base + Garanzie Opzionali).

Con la presente polizza, qualora si verifichi un sinistro, l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario, nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione, le seguenti prestazioni:

Prodotto Base

A) Assicurazione in caso di Decesso tutte cause (garanzia valida per tutti gli Assicurati)

Garanzie Opzionali

B) Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente derivante da infortunio (garanzia valida per tutti gli Assicurati)

C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici)

D) Assicurazione Perdita d'Impiego (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private)

C) Assicurazione Ricovero Ospedaliero (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori)

Le prestazioni delle singole garanzie sono meglio dettagliate nella Parte II: Le garanzie assicurate.

Art. 2 – Capitale assicurato e massimali

Il capitale inizialmente assicurato deve essere pari all'importo di mutuo erogato, **qualora l'erogato superi euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) il capitale assicurato sarà limitato a tale importo.**

Il **capitale massimo assicurabile**, da intendersi come somma di tutte le coperture di puro rischio pendenti tra l'Assicurato e CNP, **è pari ad euro 500.000,00. (cinquecentomila/00).**

In caso di cointestazione del contratto di mutuo ai sensi del successivo articolo 25 il Capitale Assicurato per testa può essere pari:

- 1) alla somma erogata ripartita pro-quota tra i cointestatari;
- 2) al 100% della somma erogata.

Per ciascun Assicurato la **prestazione massima** garantita da CNP per le garanzie in rata è pari a **euro 2.000,00 (duemila/00) per indennizzo mensile**. La prestazione è inoltre limitata ad un **massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro e un massimo di 36 per il periodo di validità** di tali garanzie.

Art. 3 - Prestazioni in caso di sotto-assicurazione

Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all'importo finanziato, la prestazione liquidata in caso di sinistro che si verifica nel periodo di ammortamento del mutuo, sarà pari:

- al debito residuo del mutuo, moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente da Infortunio;
- alla rata mensile del mutuo moltiplicata per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d'Impiego.

Art. 4 - Prestazioni previste nel periodo di preammortamento dei mutui stato avanzamento lavori

Per i sinistri che si verificano nel periodo di preammortamento dei mutui stato avanzamento lavori, ovvero l'arco di tempo che intercorre tra la data di erogazione e la data di decorrenza del mutuo, la prestazione erogata dalla Compagnia sarà pari:

- per le garanzie con prestazione in capitale, ovvero Decesso e Invalidità Totale Permanente da Infortunio, al Capitale Assicurato iniziale così come meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione previste per tali garanzie;
- per le garanzie con prestazione in rata, ovvero Perdita d'Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea e Totale alle sole rate interessi in scadenza nel perdurare della disoccupazione/ricovero/inabilità così come comunicato dall'Istituto alla Compagnia in base alle erogazioni effettuate e meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione previste per tali garanzie.

Art. 5 - Prestazioni previste per mutui a durata variabile

Per i mutui che prevedono una durata variabile nel corso del contratto (mutui a rata fissa e tasso e durata variabile - mutui che prevedono l'opzione di allungamento della durata) la prestazione erogata dalla Compagnia sarà sempre determinata in base al piano di ammortamento iniziale.

Art. 6 - Obblighi del Contraente

Nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10 "Limiti assuntivi", il Contraente si impegna a consentire l'ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali ha stipulato un contratto di mutuo e che hanno espresso la loro adesione alla presente Convenzione con la sottoscrizione del Modulo di Adesione che il Contraente provvederà a trasmettere a CNP. L'adesione si intende accettata sempre che non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte di CNP.

Art. 7 - Obblighi di CNP

CNP rilascia al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l'elenco degli Assicurati con l'indicazione per ciascuno delle prestazioni garantite e dei premi; tale elenco forma parte integrante della Convenzione. L'elenco è aggiornato mensilmente da CNP in base ai dati forniti dal Contraente. CNP provvede, inoltre, a fornire al Contraente la Nota Informativa nonché le Condizioni di Assicurazione relative alla presente Convenzione che vengono consegnate agli Assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Art. 8 – Decorrenza e termine delle garanzie

Art. 8.1 - Decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore dalle ore 24.00 del giorno di stampa della Lettera di Conferma (attivazione della Copertura Assicurativa) inviata al Cliente da parte di CNP, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.

Art. 8.2 - Termine delle garanzie

La durata delle garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente da infortunio è pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di attivazione della Copertura Assicurativa e quella di scadenza del rapporto di mutuo e non può essere superiore a 30 anni.

La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego e Ricovero Ospedaliero è pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di attivazione della Copertura Assicurativa e quella di scadenza del rapporto di mutuo e non può essere superiore a 10 anni.

Le singole coperture hanno comunque termine:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto di mutuo;
- in caso di liquidazione dell'indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio;
- alle ore 00.00 del compimento del 76° anno di età;
- al termine del periodo di ammortamento inizialmente stabilito.

La data di scadenza delle singole garanzie è riportata nella Lettera di Conferma inviata all'Assicurato da parte di CNP.

Ove, con riferimento a un medesimo contratto di mutuo, vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi della copertura non pregiudica la continuazione delle assicurazioni a favore degli altri.

Art. 8.3 - Termine delle garanzie per i mutui stato avanzamento lavori

Le coperture abbinate ai mutui stato avanzamento lavori hanno decorrenza alla data di attivazione della Copertura Assicurativa, ma hanno termine quando sia trascorsa la durata inizialmente stabilita dal periodo di ammortamento.

Pertanto la durata delle coperture assicurative abbinate ai mutui stato avanzamento lavori è:

- pari alla durata complessiva del mutuo ridotta della durata del periodo di preammortamento per le garanzie con prestazione in capitale, ovvero Decesso e Invalidità Totale Permanente da Infortunio;
- pari alla durata complessiva del mutuo ridotta della durata del periodo di preammortamento, con un massimo di 10 anni, per le garanzie con prestazione in rata, ovvero Perdita d'Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea e Totale.

Art. 8.4 - Termine delle garanzie per i mutui a durata variabile

Per mutui a rata fissa e tasso e durata variabile la Copertura Assicurativa ha valore per una durata non superiore a quella stabilita dal piano di ammortamento iniziale del mutuo (fermo restando le limitazioni riportate agli articoli precedenti).

Art. 9 - Estinzione anticipata del contratto di Mutuo

Art. 9.1 - Estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo

Le garanzie continueranno a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabile. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del contratto di mutuo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento iniziale. All'Istituto verrà liquidata una somma pari alla prestazione assicurata fino al raggiungimento del credito vantato, esclusi eventuali importi di rate insolute. L'eccedenza verrà corrisposta all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi.

Art. 9.2 - Estinzione anticipata totale, rinegoziazione surroga o accollo ad altra persona del contratto di mutuo

In tutti questi casi le garanzie continueranno a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione totale, della rinegoziazione della surroga o dell'accollo, CNP liquiderà

all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi la prestazione assicurata. L'indennizzo sarà determinato in base al piano di ammortamento iniziale. L'Assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione della Copertura Assicurativa ed il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta. CNP provvederà alla quantificazione del rateo di premio applicando la seguente formula:

$$\text{Rateo di premio} = \text{Premio} * (\text{n-t-1}) / \text{n}$$

dove:

Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione

n= durata iniziale del contratto di mutuo (espressa in mesi interi)

t= permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)

Art. 10 - Limiti Assuntivi

Al momento dell'adesione alla Polizza l'Assicurato dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 61 anni non compiuti. Non potranno essere assicurati coloro il cui mutuo scade successivamente al compimento del 76° compleanno.

L'Assicurato dovrà inoltre, in funzione del cumulo delle somme assicurate con CNP al momento della sottoscrizione, così come previsto dalla tabella sotto riportata:

- sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
- compilare il Questionario Medico;
- compilare il Questionario Medico ed effettuare degli esami/accertamenti medici secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia.

Capitale assicurato	Modalità di adesione
Fino a € 200.000,00	Dichiarazione di Buono Stato di Salute
da € 200.000,01 - a € 300.000,00	Questionario Medico
da € 300.000,01 - a € 500.000,00	Questionario Medico + Esami Medici

Nel caso in cui l'Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico.

Nei casi che prevedono la compilazione del Questionario Medico o la valutazione degli Esami Medici, l'adesione alla Copertura Assicurativa potrà essere perfezionata solo dopo che CNP avrà dato il proprio consenso.

All'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, nei casi che prevedono la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l'Assicurato dovrà godere di buona salute come espressamente riportato nella succitata scheda, ovvero:

- di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da gravi lesioni o malattie che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
- di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi: neoplasie maligne, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale, malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche e mentali, malattie dell'apparato genitourinario, malattie del sistema endocrino, sieropositività per HIV, connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica, malattie genetiche;
- di non essere mai stato ricoverato in case di cura ed ospedali per le suddette malattie.

Art. 11 – Pagamento del premio

Le garanzie assicurate dalla presente Polizza Collettiva vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione.

Il mancato pagamento del premio comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 30 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di diritto. CNP non si assume alcuna responsabilità per i premi incassati e non versati dal Contraente.

Art. 12 – Modifica stato professionale

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia del cambiamento della propria condizione occupazionale; solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria appartenga per ottenere il diritto alla prestazione.

Art. 13 - Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale della polizza.

La comunicazione di recesso deve essere inviata entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data di decorrenza della polizza (come risulta dal timbro postale di invio) ed indirizzata a:

**CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio
Via Dante, 14 – 20121 MILANO**

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all'Assicurato, il premio pagato al netto dell'imposta di legge.

Art. 14 - Recesso della Compagnia

CNP ha diritto di recedere entro 30 giorni dal momento in cui è informata dell'adesione dell'Assicurato, dandone comunicazione all'Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato.

Art. 15 - Beneficiari

Beneficiario irrevocabile delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva sono gli Istituti che accettano e metteranno l'importo incassato a decurtazione dei propri crediti e manterranno a disposizione dell'Assicurato o degli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato le eventuali eccedenze.

Art. 16 – Denuncia del Sinistro

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall'Assicurato o dai suoi aventi causa, utilizzando il modulo messo a disposizione da CNP (in allegato al presente fascicolo informativo) indirizzandolo tramite lettera raccomandata a:

**CNP – Ufficio Liquidazione Sinistri
Via Dante, 14 - 20121 Milano**

La denuncia del sinistro dovrà essere corredata della documentazione così come dettagliata nel Modulo di Denuncia Sinistri.

L'Assicurato e/o suoi aventi causa devono consentire a CNP di effettuare gli accertamenti del caso e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e il datore di lavoro a fornire le informazioni necessarie.

L'Assicurato e/o suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a:

**CNP - SERVIZIO CLIENTI
N° Verde 800.222.662**

Art. 17 – Modalità di liquidazione dei sinistri – Mandato all'incasso

L'Assicurato conferisce mandato irrevocabile agli Istituti, anche nell'interesse di questi ultimi, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Compagnia in base alla presente Convenzione. Conseguentemente l'Assicurato riconosce fin d'ora che la Compagnia sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo agli Istituti. Si intende che gli Istituti sono autorizzati a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l'estinzione del credito residuo derivante dal contratto di mutuo e di mettere a disposizione dell'Assicurato o in difetto dei suoi aventi causa le eventuali eccedenze.

Art. 18 – Pagamento delle prestazioni assicurate

CNP, dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dalla presente Convenzione, qualora questo sia indennizzabile, provvederà entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a corrispondere le somme dovute.

Art. 19 – Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato

Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell'Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo; alla determinazione degli indennizzi dovuti da CNP non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall'Assicurato agli Istituti per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Collettiva.

Gli Istituti provvederanno a comunicare a CNP la parte di debito da indennizzare.

Art. 20 – Rinuncia al diritto di surrogazione

CNP rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile.

Art. 21 – Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 22 – Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Convenzione sono a carico dell'Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge in materia.

Art. 24 – Diritto alle prestazioni

In caso di disdetta della presente Convenzione da parte del Contraente resta salvo per ogni Assicurato il diritto alle prestazioni già acquisite che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni di seguito indicate che regolano le singole garanzie assicurate.

Art. 25 – Cointestazione del contratto di mutuo

Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente Polizza. Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro persone. L'importo di mutuo erogato, nell'ambito dei massimali assicurati, potrà essere:

- a) ripartito in parti uguali tra tutti i cointestatari;
- b) attribuito al 100% a tutti i cointestatari.

La cessazione per uno di essi della copertura non pregiudica la continuazione delle assicurazioni a favore degli altri.

Art. 26 – Dichiarazione dell'Assicurato relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 del codice civile.

PARTE II- Le garanzie assicurate

Art. 27 - Prestazione in caso di Decesso tutte cause (valida per tutti)

CNP con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, fermo restando le esclusioni all'art. 43, corrisponderà un capitale il cui importo è pari:

- per i mutui nuovi e per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di ammortamento all'ammontare del debito, esclusi eventuali importi di rate insolute che, alla data del decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di mutuo. Nel caso in cui il capitale assicurato sia inferiore all'importo finanziato, il capitale liquidabile in caso di sinistro sarà pari al debito residuo del mutuo alla data del decesso, moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso;
- per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di preammortamento al Capitale Assicurato iniziale. Tale somma verrà liquidata all'Istituto per l'estinzione/decurtazione del credito derivante dalla totalità delle tranche già erogate all'Assicurato alla data del sinistro. L'eccedenza verrà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente da infortunio.

Art. 28 - Riscatto

La presente assicurazione temporanea caso morte non ammette il valore di riscatto.

Art. 29 – Carezza

La copertura assicurativa per il Decesso è sottoposta ad un periodo di carezza di 90 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il decesso insorga entro 90 giorni dalla decorrenza della polizza, l'indennità non verrà corrisposta.

Art. 30 - Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio (valida per tutti)

CNP garantisce, ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di grado pari o superiore al 66% della totale e fermo restando le esclusioni all'art. 43, la corresponsione di una somma pari:

- per i mutui nuovi e per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di ammortamento all'ammontare del debito, esclusi eventuali importi di rate insolute, che alla data del verificarsi dell'infortunio residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente. Nel caso in cui il capitale assicurato sia inferiore all'importo finanziato, il capitale liquidabile in caso di sinistro da Invalidità Totale e Permanente da Infortunio, sarà pari al debito residuo del mutuo alla data del verificarsi dell'infortunio, moltiplicato per il rapporto tra il capitale assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso;
- per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di preammortamento al Capitale Assicurato iniziale. Tale somma verrà liquidata all'Istituto per l'estinzione/decurtazione del credito derivante dalla totalità delle tranche già erogate all'Assicurato alla data del sinistro. L'eccedenza verrà liquidata all'Assicurato o agli

eredi testamentari o legittimi.

La valutazione dell'Invalidità Totale Permanente verrà effettuata da un medico legale incaricato dalla Compagnia in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data dell'evento. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL e successive modificazioni ed integrazioni).

Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte.

Art. 31 – Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici)

CNP in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, fermo restando le esclusioni all'art. 43, una somma pari:

- per i mutui nuovi e per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di ammortamento all'importo effettivo (così come comunicato dall'Istituto) delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 30 giorni di franchigia, durante il restante periodo dell' inabilità stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato inferiore all'importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all'importo effettivo della rata mensile del mutuo moltiplicata per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili;
- per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di preammortamento, all'importo effettivo (così come comunicato dall'Istituto) delle rate solo interessi che hanno scadenza, trascorsi 30 giorni di franchigia, durante il restante periodo dell' inabilità stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all'importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all'importo effettivo delle rate (solo interessi) comunicato dall'Istituto moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato Iniziale e l'ammontare totale del Mutuo da erogare, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili.

CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 36 nel corso della durata contrattuale. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di morte o di invalidità totale e permanente da infortunio.

La garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.

Art. 32 - Franchigia

La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un periodo di franchigia di 30 giorni.

L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa medicalmente accertata.

Art. 33 – Carenza

La Copertura Assicurativa per l'Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se è causata da malattia: in questo caso, qualora l'Inabilità insorga entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza, l'indennità non verrà corrisposta.

Art. 34 – Denunce successive

Quando un sinistro per Inabilità Temporanea Totale sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra il

primo ed il secondo evento, l'Assicurato abbia riperso l'attività lavorativa per un periodo pari a 30 giorni consecutivi, 180 se la causa è la medesima del sinistro precedente.

Art. 35 – Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano non lavoratori)

CNP garantisce, ove l'Assicurato si trovi durante il periodo contrattuale in uno stato di ricovero ospedaliero, dovuto a infortunio o malattia, reso necessario per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali e fermo restando le esclusioni all'art. 43, la corresponsione di una somma pari:

- per i mutui nuovi e per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di ammortamento all'importo effettivo (così come comunicato dall'Istituto) delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 7 giorni di franchigia, durante il restante periodo del ricovero stesso, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all'importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all'importo effettivo della rata mensile del mutuo moltiplicato per il rapporto tra il capitale assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili.
- per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di preammortamento, all'importo effettivo (così come comunicato dall'Istituto) delle rate solo interessi che hanno scadenza, trascorsi 7 giorni di franchigia, durante il restante periodo del ricovero stesso, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all'importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all'importo effettivo delle rate (solo interessi) comunicato dall'Istituto moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato Iniziale e l'ammontare totale del Mutuo da erogare, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili.

CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 36 nel corso della durata contrattuale. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di morte o di invalidità totale e permanente da infortunio.

La garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.

Art. 36 – Franchigia

La copertura assicurativa per il ricovero ospedaliero è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 7 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di ricovero ospedaliero.

Art. 37 – Carezza

La copertura assicurativa per il ricovero ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carezza di 60 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l'indennità non verrà corrisposta.

Art. 38 – Denunce successive

Quando un sinistro per Ricovero Ospedaliero sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi ricoveri ospedalieri salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia stato dimesso per un periodo di 30 giorni consecutivi o 180 giorni se la causa è la stessa che ha causato il precedente ricovero.

Art. 39 – Prestazione in caso di Perdita d'Impiego (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private)

CNP in caso di perdita d'impiego, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, e fermo restando le esclusioni all'art.44, una somma pari:

- per i mutui nuovi e per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di

ammortamento all'importo effettivo (così come comunicato dall'Istituto) delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 30 giorni di franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all'importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all'importo effettivo della rata mensile del mutuo moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l'ammontare iniziale del mutuo stesso, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili.

- per i mutui stato avanzamento lavori nel periodo di preammortamento, all'importo effettivo (così come comunicato dall'Istituto) delle rate solo interessi che hanno scadenza, trascorsi 30 giorni di franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all'importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all'importo effettivo delle rate (solo interessi) comunicato dall'Istituto moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato Iniziale e l'ammontare totale del Mutuo da erogare, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili.

CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 36 nel corso della durata contrattuale. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di morte o di invalidità totale e permanente da infortunio.

Tale garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.

Art. 40 – Carenza

In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza pari a 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, l'indennità non verrà corrisposta.

Art. 41 – Franchigia

La copertura assicurativa per il caso Perdita d'Impiego è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 30 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento).

Art. 42 – Denunce successive

Quando un sinistro per disoccupazione sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia tornato ad essere lavoratore dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi.

PARTE III: Esclusioni

Art. 43 – Esclusioni

Le coperture relative ai rischi Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale non sono operanti nei seguenti casi:

- 1) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato verificatesi e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;**
- 2) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- 3) incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);**

- 4) **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente**

Ministero. Verranno corrisposti altresì gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi;

- 5) **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;**
- 6) **contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;**
- 7) **dolo dell'Assicurato;**
- 8) **guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;**
- 9) **infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;**
- 10) **i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;**
- 11) **i sinistri causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza.**

Relativamente al solo rischio Decesso la garanzia non è inoltre operante nel seguente caso:

- 12) **suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza.**

Relativamente ai soli rischi Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale la garanzia non è inoltre operante nei seguenti casi:

- 13) **operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;**
- 14) **mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;**
- 15) **atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;**
- 16) **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;**
- 17) **conseguenze della pratica dei seguenti sport : equitazione o partecipazione a concorsi ippici , sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia;**
- 18) **tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;**
- 19) **conseguenze della pratica di tutti gli sport professionali, che comporti un compenso o una remunerazione ;**
- 20) **trasformazioni o assestamento energetico dell'atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);**
- 21) **gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.**

La garanzia Perdita d'Impiego non è operante nei seguenti casi:

- 22) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;**
- 23) il licenziamento è dovuto a giusta causa;**
- 24) il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;**
- 25) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Assicurato;**
- 26) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;**
- 27) la messa in mobilità del lavoratore dipendente che nell'arco del periodo di mobilità stessa maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;**
- 28) il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;**
- 29) se la perdita del posto di lavoro è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti di lavoro interinale e tutte le categorie di lavoro atipico;**
- 30) l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria o Edilizia;**
- 31) i contratti di lavoro stipulati all'estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana;**
- 32) all'atto dell'adesione l'Assicurato è a conoscenza della prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;**
- 33) l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);**
- 34) l'Assicurato non si è iscritto nella lista del Centro per l'impiego salvo che sia in CIGS;**
- 35) l'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova.**
- 36) l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in Deroga;**
- 37) la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria successiva all'esaurimento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.**

GLOSSARIO

Ammortamento

Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di mutuo.

Assicurato

La persona fisica, intestataria o cointestataria del contratto di mutuo concesso dall'Istituto che ha le caratteristiche previste all'art. 10 (Limiti Assuntivi), che ha aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione e che ha pagato il premio. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione (Polizza Collettiva) e il suo contenuto.

Beneficiario

Gli Istituti che accettano, e per le eventuali eccedenze l'Assicurato o in difetto i suoi eredi testamentari o legittimi.

Capitale Assicurato

La somma indicata nel Modulo di Adesione per cui è prestata la copertura.

Carenza

Periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza della polizza durante il quale le garanzie non sono operative. Ciò significa che se l'evento assicurato si dovesse verificare nel corso di tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.

Compagnie

CNP Assurances SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, in nome proprio ed in nome e per conto di CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia (indicate di seguito, per brevità, "CNP"), Via Dante, 14, 20121 Milano.

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Assicurato stipula il contratto di assicurazione.

Conclusione del contratto

Momento in cui l'Assicurato riceve la comunicazione (Lettera di Conferma) dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente

La BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A., Corso Cavour, 19 - 70122 Bari che agisce in nome e per conto della Cassa di Risparmio di Orvieto.

Contratto di mutuo/finanziamento

Il mutuo Ipotecario di durata non superiore ai 30 anni, concesso dall'Istituto all'Assicurato al quale si riferiscono le Coperture Assicurative oggetto della presente Polizza.

Copertura Assicurativa

Garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia all'Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva e in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione, a favore del Beneficiario, al verificarsi del sinistro.

Debito Residuo

Debito in linea capitale del mutuo risultante alla data del sinistro con esclusione di eventuali importi di rate insolute.

Decorrenza della copertura assicurativa

Termine dal quale le garanzie assicurative cominciano ad operare; coincide con le ore 24,00 del giorno di attivazione indicato nella Lettera di Conferma inviata al Cliente da parte di CNP.

Dichiarazione di Buono Stato di Salute

Dichiarazione costituita da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Disoccupato

La posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un lavoratore dipendente privato che è iscritto nelle liste del Centro per l'impiego o percepisce reddito da mobilità o da cassa integrazione guadagni straordinaria. Durante la disoccupazione il lavoratore non potrà

svolgere nessuna attività lavorativa.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Franchigia

Periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile in termini di polizza, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.

Indennizzo

La somma dovuta da CNP in caso di sinistro.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e della malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Inabilità Temporanea Totale

La perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria normale attività.

Invalidità Totale Permanente da Infortunio

La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. L'indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute.

Istituti

La Banca Popolare di Bari, la Cassa di Risparmio di Orvieto e tutti gli Istituti appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Bari che agiscono in qualità di Intermediari e che hanno stipulato un contratto di mutuo con l'Assicurato.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal governo.

Lavoratore autonomo

La persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (come sopra definiti) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori autonomi:

- i "Lavoratori a progetto";
- i "Collaboratori coordinati e continuativi";
- gli apprendisti;
- i lavoratori stagionali.

Lavoratore dipendente privato

Persona fisica che svolge la propria attività lavorativa, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria in un'unità giuridico - economica, che è iscritta nei libri paga dell'impresa con un contratto di lavoro dipendente non del pubblico impiego, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori dipendenti:

- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai;

- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori interinali.

Lavoratore dipendente pubblico

La persona fisica che sia Lavoratore dipendente come sopra definito ma presso la Pubblica Amministrazione.

A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:

- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
- le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni – le Province – i Comuni;
- le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- le Istituzioni Universitarie;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura e loro associazioni;
- le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale

Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le garanzie.

Morte

Il decesso dell'Assicurato accaduto per qualsiasi causa.

Modulo di Adesione

Il modulo, parte integrante della polizza, sottoscrivendo il quale ciascuna persona fisica che ha un contratto di mutuo in corso di ammortamento con il Contraente dichiara di voler aderire alla copertura di cui alla presente polizza, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle coperture assicurative.

Non lavoratori

Studenti, casalinghe, pensionati. Sono altresì considerati non lavoratori - le persone fisiche che hanno un contratto di lavoro che non rientra tra le tipologie elencate nelle definizioni di lavoratore dipendente privato o lavoratore dipendente pubblico.

Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso ed alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Preammortamento

Periodo che intercorre tra la data di erogazione e la data di decorrenza del mutuo stato avanzamento lavori nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.

Premio

Il premio che viene versato dall'Assicurato per il tramite del Contraente a CNP in relazione alle coperture prestate con la presente polizza.

Ricovero Ospedaliero

Lo stato di degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di cura, dovuta ad infortunio o malattia, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali o in day hospital.

Ripresa di occupazione

Periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro per disoccupazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Mod. 2.01.A.019.02.0909

Il sottoscritto _____ Cod. Fiscale _____
 Nato a _____ il _____
 Indirizzo _____ CAP _____
 Località _____ Prov _____ Intestatario/cointestatario del contratto di
 mutuo n° _____ di importo pari a Euro _____ (di cui capitale assicurato pari a Euro _____) e durata _____ anni
 in corso di istruttoria presso l'Istituto _____

PRESO ATTO

- che la Banca Popolare di Bari (che agisce in nome e per conto della Cassa di Risparmio di Orvieto) ha sottoscritto, in nome e per conto dei propri Clienti, la Polizza collettiva n° 020000045 che presta le coperture assicurative per il caso Morte tutte cause, Invalidità Totale Permanente da infortunio, Inabilità Temporanea e Totale da infortunio o malattia, Perdita d'Impiego, Ricovero Ospedaliero;
- che le suddette garanzie, abbinata al sopra citata contratto di mutuo sono finalizzate a consentire che, in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime garanzie, siano erogate le prestazioni previste in base ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione;
- che le coperture assicurative decorrono e cessano alle date che verranno riportate sulla Lettera di Conferma inviata da CNP quale accettazione della presente Proposta di Polizza;

DICHIARA

- Di avere un'età compresa tra 18 e i 61 anni non compiuti;
- ai sensi dell'art. 1919 del C.C. di acconsentire esplicitamente alla conclusione, per suo conto, dell'assicurazione sulla sua vita e di aderire, in qualità di Assicurato, alla Polizza collettiva su indicata che prevede il versamento di un premio unico il cui ammontare lordo totale di Euro _____ (di cui Euro _____ per eventuale detrazione in sede di dichiarazione dei redditi) è così composto:
- Decesso prestata da CNP Assurances Euro _____
- Invalidità Totale e Permanente da infortunio prestata da CNP IAM Euro _____ di cui imposte Euro _____
- Inabilità Temporanea Totale /Perdita Impiego/Ricovero Osp. prestate da CNP IAM Euro _____ di cui imposte Euro _____
 e _____
- **autorizza** l'Istituto a trattenere il suddetto ammontare lordo totale dall'importo del finanziamento erogato prendendo atto che la trattenuta della somma corrispondente varrà come pagamento dei premi unici a favore di CNP che a tal fine ha conferito all'Istituto apposito mandato all'incasso;
- relativamente alla copertura assicurativa caso morte da infortunio o malattia **designa** irrevocabilmente come Beneficiario l'Istituto fino alla concorrenza del credito residuo in linea capitale vantato, in forza del sopra citato contratto di finanziamento, alla data dell'evento Assicurato e, per l'eventuale eccedenza, gli eredi testamentari oppure, in mancanza, gli eredi legittimi, per quanto di loro competenza;
- relativamente alle coperture assicurative per il caso Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Perdita d'impiego, Ricovero ospedaliero, Invalidità totale e permanente da infortunio **conferisce** all'Istituto mandato irrevocabile, anche nell'interesse dello stesso Istituto ai sensi dell'art. 1723, 2° comma C.C., ad incassar e ogni indennizzo dovuto da CNP IAM, restando convenuto che: a) il pagamento all'Istituto avrà piena efficacia liberatoria nei confronti di CNP IAM per gli obblighi da questa assunti in base alla Polizza collettiva sopra indicata; b) gli indennizzi versati da CNP IAM all'Istituto verranno utilizzati dallo stesso per rientrare dei propri crediti vantati in forza del predetto contratto di finanziamento e c) ove risultino eccedenze di indennizzo rispetto al sopra citato credito vantato le stesse somme saranno riconosciute all'Assicurato con le modalità che verranno indicate dallo stesso;

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Ai fini della validità della presente copertura, il sottoscritto dichiara:

- **di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da gravi lesioni o malattie che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;**
- **di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi: neoplasie maligne, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale, malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche e mentali, malattie dell'apparato genitourinario, malattie del sistema endocrino, sieropositività per HIV, connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologia, malattie genetiche;**
- **di non essere mai stato ricoverato in case di cura ed ospedali per le suddette malattie.**

Proscioglio dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino ed autorizzo sin d'ora l'Assicuratore stesso all'acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati.

PRIMA DI FIRMARE QUESTA DICHIARAZIONE VI PREGHIAMO DI VERIFICARE CON ATTENZIONE CHE QUANTO DICHIARATO SIA CORRETTO. EVENTUALI INESATTEZZE O OMISSIONI POTREBBERO INVALIDARE LA PRESENTE PROPOSTA DI ADESIONE E COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE.

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: Art. 8.2, 8.3, 8.4 (Termine delle garanzie), Art. 2 (Capitale Assicurato e Massimali), Art. 14 (Recesso della Compagnia), Art. 16 (Denuncia del Sinistro), Art. 27 (Prestazione in caso di Decesso Tutte Cause), Art. 30 (Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente da infortunio), Art. 31 (Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale), Art. 39 (Prestazione in caso di Perdita d'Impiego), Art. 35 (Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero), Art. 32, 36, 41 (Franchigia), Art. 29, 33, 37, 40 (Carenza), Art. 34, 38, 42 (Denunce successive), Art. 43 (Esclusioni)

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

L'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni che regolano la sopra indicata Polizza collettiva, avendo ricevuto e letto attentamente la relativa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. 2.01.A.019.02.0909;

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

L'Assicurato dichiara di aver letto e di conoscere l'*Informativa per il Trattamento dei Dati Personali* riportata nelle Condizioni di Assicurazione, consapevole che in mancanza di consenso potrebbe non essere possibile la stipulazione del contratto di assicurazione o la sua successiva prosecuzione, acconsente al trattamento dei propri dati sensibili per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della polizza.

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

Spett. CNP Assurances S.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Dante, 14 - 20121 Milano

In relazione alla Polizza Collettiva N. 020000045, Proposta di Adesione N.

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome.....C.F.....
Comune di Nascita..... Prov.....CAP.....
Comune di Residenza.....Prov.....CAP.....
Indirizzo.....

Dichiarazione dell'Erede/Avente Causa

Io sottoscritto.....in qualità di Erede/Avente Causa
dell'Assicurato, dichiaro di aver compilato la seguente denuncia di sinistro.
Comune di Residenza.....Prov.....CAP.....
Indirizzo.....

- **SINISTRO** (barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo ed allegare i documenti indicati)
- **DECESSO** (per tutti gli Assicurati)(*documenti da presentare da parte degli eredi legittimi o testamentari*)
 - Certificato del medico che ha constatato il decesso
 - Certificato di morte
 - Copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale
 - Copia della prima cartella clinica in cui è stata diagnosticata la malattia che ha causato il decesso
 - Copia del verbale emesso dalle Autorità intervenute a seguito di incidente stradale
 - Copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche
 - Dichiarazione dell'Istituto attestante l'importo residuo del finanziamento
 - **INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE da INFORTUNIO** (per tutti gli Assicurati)
 - Copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente da infortunio o notifica emessa dagli enti preposti
 - Documentazione medica/cartelle cliniche relative all'infortunio che ha determinato l'invalidità permanente
 - Dichiarazione dell'Istituto attestante l'importo residuo del finanziamento
 - **PERDITA DEL POSTO DI LAVORO** (Per gli Assicurati che al momento del sinistro sono lavoratori dipendenti di Azienda Privata)
 - Copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro
 - Copia del libretto di lavoro e della scheda professionale
 - Copia dell'iscrizione alla sezione circoscrizionale del centro per l'impiego
 - Certificato di "Disponibilità al Lavoro" (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l'impiego)
 - Copia della domanda del datore di lavoro della CIGS
 - Attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento
 - Dichiarazione dell'Istituto attestante l'importo della rata del finanziamento
 - **INABILITA' TEMPORANEA E TOTALE AL LAVORO** (Per gli Assicurati che al momento del sinistro sono Lavoratori Dipendenti di Azienda Pubblica o Liberi Professionisti)
 - Copia del certificato del Pronto Soccorso
 - Copia dei referti medici e dell'eventuale cartella clinica
 - Copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione
 - Dichiarazione dell'Istituto attestante l'importo della rata del finanziamento
 - **RICOVERO OSPEDALIERO** (Per gli Assicurati che al momento del sinistro sono Non Lavoratori)
 - Copia conforme all'originale della cartella clinica relativa al ricovero
 - Dichiarazione dell'Istituto attestante l'importo della rata del finanziamento

Modalità di accredito di eventuali eccedenze:

Nome e Cognome

c/c ABI..... CAB.....

Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza CNP ha reso l'informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi della L. 196/2003

L'Assicurato o gli Aventi Causa.....

Mod. 2.01.A.019.03.0909